



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

*Roma,* .....

IL PRESIDENTE

Ai Presidenti  
delle Commissioni Tributarie  
Regionali e Provinciali  
Loro Sedi

Ai Presidenti  
delle Commissioni Tributarie  
di I° e II° grado di Trento e Bolzano  
Loro Sedi

Prot.n.12190/2004/CDP/V

**Oggetto :** Risoluzione n. 2/2004 del 17 febbraio 2004 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anno 2004 relative ai componenti delle Commissioni Tributarie che rivestono incarichi di Segretario Comunale, Segretario Generale di Comune ovvero che sono dirigenti o dipendenti di Regione, Province Comuni o di qualsiasi altro Ente locale.

Ad integrazione di quanto disposto con la risoluzione in oggetto, si chiede, con riferimento ai giudici appartenenti alle categorie sopraindicate, di fornire i seguenti chiarimenti:

- i componenti di codeste Commissioni Tributarie, che hanno incarichi di **Segretario Comunale** o di **Segretario Generale di Comune**, devono accompagnare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con apposita certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune presso il quale esplicano le loro funzioni che attesti se, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, in base allo Statuto e ai regolamenti comunali, o alle funzioni loro conferite dallo stesso Sindaco hanno ovvero non hanno incarichi attinenti l'ambito tributario di competenza comunale, specificando, in caso di risposta positiva, la natura dell'incarico medesimo, in relazione al disposto dell'art.8, comma 1, lett.b) D.Lgs 545/92;



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

*Roma,* .....

- analogamente, con riferimento alla norma citata, i giudici che sono **dirigenti o dipendenti di Regioni, Province, Comuni o di qualsiasi altro Ente locale** che abbia potestà impositiva, devono documentare la propria posizione di servizio mediante apposita certificazione rilasciata dal Presidente dei suddetti Enti locali dalla quale risulti il settore nel quale il componente della Commissione Tributaria presta la propria attività di lavoro e se, nello svolgimento della stessa o per effetto di ulteriori incarichi conferiti, egli operi nel campo tributario o comunque abbia rapporti di lavoro con l'ufficio che si occupa dell'accertamento dei tributi.

Si precisa che, i giudici che rientrano nella casistica sopra evidenziata dovranno produrre la richiesta documentazione entro e non oltre il 30 ottobre 2004.

Si pregano le SS.LL. di portare il contenuto della presente a conoscenza dei giudici di codeste Commissioni Tributarie.

IL PRESIDENTE  
Ennio Attilio Sepe